

“Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”
- Le modifiche al diritto societario e i nuovi assetti di governance e controllo societari -
(D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Walter Strozziari

ARGOMENTI CHE ANDREMO A TRATTARE

- Il nuovi assetti organizzativi - art. 2086 c.c. e 2477 c.c.
- le procedure di allerta
- Obbligo e Responsabilità a carico di amministratori sindaci e revisori
- Onere di segnalazione dei creditori qualificati
- La procedura confidenziale
- La composizione concordata della crisi
- Insuccesso della composizione e segnalazione al pubblico ministero





Problematiche delle P.M.I. italiane

Recenti studi hanno evidenziato la difficoltà delle imprese italiane ad essere competitive sul mercato :

- Sottodimensionamento
- Capitalismo familiare
- Personalismo autoreferenziale dell'imprenditore
- Debolezza negli assetti di corporate governance
- Carenza nei sistemi operativi
- Assenza di monitoraggio e di pianificazione , anche a breve termine

TUTTO QUESTO RIDUCE LA COMPETITIVITÀ

- Raccomandazione n. 2014/135/UE vi è quello di « consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività. Questo principio fa parte di uno di quelli elaborati dall' UNCITRAL e della Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi di impresa
 - Regolamento UE 2015/848 efficienza e efficacia procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere;
 - Proposta direttiva del 22/11/2016 del Parlamento Europeo.
-
- Possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore
 - Il ritardo nel percepire i segnali di una crisi quasi sempre degenera in una vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile
 - Dotare gli stati membri di strumenti efficaci ed efficienti per prevenire e risolvere la crisi di impresa

Nuovo CCII sostituisce il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (dopo 77 anni)

Riferimenti Normativi

- Legge Delega 19 ottobre 2017 n.155

- D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (in G. U. il 14 febbraio 2019 n.38 s.o. n. 6) CCII

COSTI

I costi delle imprese per adeguarsi agli obblighi organizzativi e alle nuove regole di governance (i sistemi ERM (enterprise risk management) di monitoraggio del proprio rischio di default, per acquisire le competenze di risk management, per nominare e remunerare gli organi di revisione/controllo

I costi delle imprese per adeguarsi agli obblighi organizzativi e alle nuove regole di governance

	CON OBBLIGO DI NOMINA REVISORE/SINDACO				Totale
	Micro (no revisore/ sindaco)	Piccole (20-50 addetti)	Medie (50-250 addetti)	Grandi (>250 addetti)	
Costi per il sistema (€ mln)					
Sistemi	608	570	464	390	2.032
Formazione e personale	127	125	92	119	463
Governance	-	440	484	390	1.314
Totale	735	1.135	1.039	900	3.809
Costi medi per impresa (€)					
Sistemi	1.106	6.917	15.892	53.917	
Formazione e personale	603	2.800	5.533	27.500	
Governance	-	5.341	16.553	54.002	
Totale	1.709	15.057	37.978	135.418	

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2019

VANTAGGI

D'altra parte, procedure di emersione e di gestione efficace dello stato di crisi possono generare benefici consistenti per il sistema economico:

- Prevengono la crisi e rendono più efficienti ed efficaci i controlli interni
- supportando le imprese a superare una fase di difficoltà finanziaria per ristrutturarsi e tornare in attivo;
- preservano il valore dei cespiti delle imprese per cui la crisi è invece irreversibile, attraverso procedure più rapide ed efficaci;

Il successo della riforma dipenderà in modo cruciale da come sarà accolta e implementata dagli imprenditori e dai professionisti coinvolti.

VANTAGGI

I vantaggi di una diffusa adozione di sistemi CRM non sarebbero limitati alla capacità di intercettare precocemente le crisi: questi sistemi garantiscono infatti importanti vantaggi alle aziende, consentendo di orientare le scelte relative agli investimenti e alle politiche di finanziamento, alla composizione delle fonti, al loro costo. Sono strumenti in grado di rendere le piccole imprese – a cui le banche applicano oggi tassi di interesse poco correlati con il loro rischio di default - più trasparenti: si stima un effetto di oltre un miliardo di maggiori prestiti alle piccole e alle microaziende ‘solide’, che pagherebbero meno il denaro, e un effetto netto sul valore aggiunto quantificabile in altri 1,3 miliardi

Fonte rapporto PMI 2019

VANTAGGI

In altre parole, il codice della crisi offre un'occasione per formalizzare e digitalizzare le pratiche gestionali delle PMI e per migliorare la loro cultura finanziaria: un salto di qualità che, a tutt'oggi, il sistema delle imprese non sembra in grado di fare da solo.


Questi sistemi garantiscono infatti importanti vantaggi alle aziende, consentendo di orientare le scelte relative agli investimenti e alle politiche di finanziamento, alla composizione delle fonti, al loro costo. Sono strumenti in grado di rendere le piccole imprese – a cui le banche applicano oggi tassi di interesse poco correlati con il loro rischio di default - più trasparenti: si stima un effetto di oltre un miliardo di maggiori prestiti alle piccole e alle microaziende 'solide', che pagherebbero meno il denaro, e un effetto netto sul valore aggiunto quantificabile in altri 1,3 miliardi.

RAPPORTO CERVED PMI 2019

15

I costi e i benefici
per il sistema
dell'applicazione
del nuovo Codice della
Crisi

Valore aggiunto, € mln



Fonte: Rapporto Cerved PMI 2019

(D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 in G.U. il 14 febbraio 2019 n. 38 s.o. n. 6)

Il D.Lgs. 14.1.2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”), ha introdotto alcune disposizioni civilistiche particolarmente rilevanti, prevedendone un’applicazione anticipata, a partire dal 16.3.2019, rispetto all’entrata in vigore dell’intero provvedimento (16.8.2020).

L’art. 389, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce, infatti, che il “Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza” entra in vigore il 16.8.2020, salvo quanto previsto dal successivo co. 2, che dispone l’applicazione anticipata, a decorrere dal 16.3.2019, tra gli altri, degli artt. 375, 377, 378 e 379 del D.Lgs. 14/2019

In primo luogo, l'art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha integrato l'art. 2086 c.c., con l'aggiunta del co. 2, obbligando **tutte le società** a dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

L'obbligo degli adeguati assetti aziendali, posto dall'art. 2086, co. 2, c.c., riguarda – a partire dal 16.3.2019, ai sensi dell'art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019

– **tutte le società,**

a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle relative caratteristiche dimensionali.

L'impatto sull'attività di amministratori, sindaci e revisori

A tal fine, modifica:

- (i) l'art. 2257 c.c. relativo all'amministrazione delle società di persone;
- (ii) gli artt. 2380-*bis* e 2409-*novies* c.c. relativi all'amministrazione delle s.p.a.;
- (iii) l'art. 2475 c.c. relativo all'amministrazione delle s.r.l., disponendo, peraltro, analogamente a quanto era previsto prima della riforma del 2003 (v. vecchio art. 2487, comma 2, c.c.) e sulla scia di Cass. 7 dicembre 2016, n. 25085 (in *Il Societario*, con nota di Riolfo), l'espressa applicabilità a tale tipo societario della disciplina contemplata dall'art. 2381 c.c. per le deleghe gestorie consiliari nelle s.p.a. (Per approfondimenti al riguardo, v. Cagnasso, *La delega di potere gestorio e la s.r.l.*, in *Giur. it.*, 2017, 888; Di Bitonto, *Anche nella s.r.l. è valida la delega consiliare soggettivamente plurima a carattere generale e disgiunto*, in *Le Società*, 2017, 438).

Corsa all'adeguamento di statuti e assetti organizzativi

L'introduzione di specifici obblighi organizzativi in capo all'imprenditore.

Art. 377 CCI Modifica l'art. 2086 del C.C. .

Art. 2086 C.C. – Direzione e gerarchia nell'impresa-

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori .

Art. 2086 C.C. – gestione dell'impresa- «*dopo il primo comma viene aggiunto*»

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto **organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**

L'art. 2086, co. 2, c.c. non interessa, al contrario,

l'imprenditore individuale,

la cui disciplina – recata dall'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore soltanto dal 15.8.2020 – impone il dovere, in capo a costui, **di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.**

NORME SPECIFICHE PER LE S.R.L. (Art. 377, comma 5 D.l.vo .12 n.14/2019)

Viene estesa l'applicazione dell'art. 2381 c.c. anche alle S.r.l. .

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
(le procedure di allerta prevedono tempistiche inferiori, nell'ordine di tre mesi.)

NORME SPECIFICHE PER LE S.R.L. (Art. 377, comma 5 D.l.vo .12 n.14/2019)

l'art. 2381 c.c., contiene le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con l'immutata previsione di cui al co. 3, secondo cui il **consiglio di amministrazione**:

- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti;
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.

indispensabile la redazione dei piani strategici, industriali e finanziari, in quanto l'adeguatezza degli assetti societari, come anticipato, è funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi: quest'ultima ricorre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 14/2019, in presenza di uno "stato di difficoltà economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

NORME SPECIFICHE PER LE S.R.L.
(Art. 377, comma 5 D.l.vo .12 n.14/2019)

L'art. 2381 co. 5 c.c., anch'esso applicabile alla s.r.l. dal 16.3.2019, dispone, inoltre, che gli **organi eventualmente delegati** sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e a **riferire** – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, **almeno ogni sei mesi** – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

L'obiettivo è stato quello di introdurre una norma secondo la quale la «gestione dell'impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

In sostanza, siano stati codificati concetti i quali già erano connaturati nel nostro ordinamento .

Chiarimenti in tema di Governance delle S.r.l.

- lo statuto della Srl può affidare ai soci (singolarmente o nel loro complesso) determinate competenze gestorie o anche l'intera gestione della società (articolo 2479, comma 1, Codice civile);
- lo statuto della Srl può attribuire a singoli soci «particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società» (articolo 2468, comma 3, Codice civile);
- i soci che comunque abbiano partecipato alla gestione della società ne rispondono, in solido con gli amministratori, verso la società, gli altri soci o i terzi (articolo 2476, comma 7, Codice civile).

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Particolarmente rilevanti sono, senza dubbio, le previsioni del secondo comma dell'art. 2086 c.c. sia per la pregnanza dei termini utilizzati sia per l'impatto sull'attività di **amministratori, sindaci e revisori**.

l' "**assetto organizzativo, amministrativo e contabile**" consiste nel complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire la **gestione efficiente dell'impresa societaria** e può ritenersi "adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", quando, in base a un giudizio *ex ante* e rispettoso dei margini di imprevedibilità dei fenomeni economico-finanziari è astrattamente idoneo ad assicurare l'operatività delle funzioni aziendali.

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

La struttura organizzativa può ritenersi adeguata quando:

- è stato redatto l'**organigramma**, con evidenziate le aree di responsabilità;
- la direzione della gestione è concretamente esercitata dagli amministratori;
- è stato predisposto il **funzionigramma**, esiste una chiara documentazione riportante le direttive e le procedure aziendali e ne è stata data opportuna divulgazione;
- il personale è dotato di **adeguata competenza** per svolgere le mansioni affidate.

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

A questo proposito, si ricorda che secondo la **norma CNDCEC 3.4**, dettata per il comportamento del Collegio Sindacale,

un assetto organizzativo è ritenuto adeguato

quando:

- è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali, basandosi sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun ruolo;
- permette la precisa indicazione dei principali fattori di rischi aziendale, il monitoraggio e la corretta gestione.

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

A questo proposito, si ricorda che secondo la **norma CNDCEC 3.4**, dettata per il comportamento del Collegio Sindacale,

L'assetto amministrativo e contabile

è adeguato se garantisce il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi, quali, ad esempio:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- la rilevazione contabile tempestiva, regolare, corretta, completa e, pertanto, attendibile;
- la produzione di dati utili per l'assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio d'esercizio;
- la gestione integrata dei rischi.

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Conseguentemente, la suddetta adeguatezza degli assetti aziendali presuppone un **approccio ordinato alla gestione**, che richiede la sussistenza di alcune circostanze essenziali:

- l'organigramma per funzioni;
- i flussi informativi attendibili;
- l'analisi dei rischi, dei **punti di forza e debolezza**;
- un **reporting periodico**, con frequenza preferibilmente trimestrale, anche alla luce della scansione temporale imposta dagli strumenti di allerta (artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019) e dalle misure premiali, ai sensi degli artt. 24 e 25 del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”;
- la **verifica dei margini consuntivi**, suddivisi anche per divisioni o business units, e la corrispondente stima prospettica.

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Con peculiare riguardo all'**analisi dei rischi**, un utile supporto è già fornito dalla **relazione sulla gestione** al bilancio d'esercizio, ove redatta, dalla quale deve risultare, tra l'altro, "una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta" (art. 2428, co. 1, c.c.).

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Sulla base di quanto sopra riportato, l'assolvimento dell'obbligo dell'adeguatezza degli assetti societari (art. 2086, co. 2, c.c.) potrebbe essere garantito da una **procedura scritta** con conseguente assegnazione di compiti e responsabilità, coinvolgendo i seguenti **uffici aziendali**:

- **fornitori**, per la comunicazione dei solleciti pervenuti e le informazioni provenienti dall'archivio fornitori;
- **finanza**, per il monitoraggio del debito bancario e degli affidamenti, oltre che per la comunicazione di riduzioni di affidamenti o richieste di rientro;
- **legale**, per la comunicazione di ogni sollecito o diffida pervenuta dai creditori, di azioni esecutive intentate da terzi per inadempimenti contrattuali e di contenziosi;
- **contabilità**, per i dati amministrativi e la previsione dei flussi di cassa futuri;
- **controllo di gestione**, per i dati sulla marginalità e per l'elaborazione del piano industriale, del budget e dei vari report periodici (conto economico e stato patrimoniale riclassificati, rendiconto e piano finanziario, indici di bilancio, modelli di scoring e report dei creditori suddivisi per classe omogenea, saldo contabile, eventuale importo scaduto e consistenza del ritardo).

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Sul punto, si veda anche Roscini Vitali F., A revisori e sindaci tocca la verifica dell'organizzazione, in “Il Sole 24 Ore”, 27.6.2019, secondo cui “Si tratta di predisporre una sorta di **manuale approvato dal consiglio di amministrazione**, che deve descrivere modalità e controlli da predisporre ai fini in questione: tale documentazione sarà poi aggiornata in base all'esperienza e alle specifiche situazioni che si potranno presentare. Il manuale dovrebbe partire dalle funzioni aziendali, con specifico riferimento ai responsabili della contabilità, e descrivere le procedure che questi devono applicare. Per esempio, il **responsabile dei pagamenti ai fornitori** dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, mentre il responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili, anche (ma non solo) in base agli indicatori previsti dall'art. 13 del decreto [...] Stesse considerazioni riguardano gli **adempimenti tributari** e, per i **rapporti con le banche**, la segnalazione di rilevanti sconfinamenti rispetto agli affidamenti”.

Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Così Quagli A. e Panizza, Il sistema di allerta, in “Il Caso.it”, 21.5.2019, secondo cui la procedura di assegnazione di compiti e responsabilità dovrà, inoltre, stabilire periodicamente la **reportistica da fornire agli organi di controllo**, affinché questi svolgano le verifiche loro imposte dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

La frequenza dovrebbe essere **almeno trimestrale**, magari posta in relazione alle riunioni del Collegio Sindacale: monitoraggi maggiormente stretti, ancorchè auspicati, devono essere previsti in presenza di situazioni di potenziale criticità o al semplice aggravarsi delle condizioni.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

- la “**crisi dell’impresa**” viene definita dal Codice della crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza [...] e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” (v.art. 2, comma 1, lett. a);
- la “**continuità aziendale**”, prevista dal Principio Contabile Internazionale (IAS) 3 novembre 2018, n. 1 e menzionata dall’art. 2423-*bis* c.c., implica l’idoneità dell’impresa a operare sul mercato come “entità in funzionamento”, ossia nell’ottica della prosecuzione dell’attività per un periodo pari ad almeno dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- gli “**strumenti** previsti dall’ordinamento **per il superamento della crisi** e il recupero della continuità aziendale” sono le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.

Nomina degli organi di controllo

Peraltro, è previsto un “**periodo di transizione**” di nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’art. 379 del Codice della crisi, per consentire alle s.r.l. e alle società cooperative nella forma di s.r.l. tenute alla nomina dell’organo di controllo e del revisore di ottemperare all’incombente, adeguando, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto (v. art. 379, comma 3).

Corsa all'adeguamento di statuti e assetti organizzativi

LA TEMPISTICA

16 marzo

Entrata in vigore
dell'art. 379 D.lgs
14/2019 che
modifica l'art. 2477
c.c.

**120/180 gg dal
31/12/2018**

Verifica Superamento
parametri per la nomina
dell'organo di controllo
con l'approvazione del
bilancio 2018

**30 gg
dopo**

Nomina organo
di Controllo/
revisore

15 dicembre 2019

Adeguamento dello statuto
Nomina Organo di Controllo

Obbligo di nomina , sindaci e revisori

L'art. 2477 c.c. è stato, poi, ulteriormente modificato dall'art. 2-bis, co. 2, del D.L. 18.4.2019, n. 32. Le s.r.l. obbligate alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti avranno, tuttavia, **tempo sino al 16.12.2019**: a questo proposito, si veda Bava F., Nuovo obbligo di nomina di organo di controllo o revisore nelle srl posticipato, in "Il Quotidiano del Commercialista", Eutekne.info, 16.1.2019.

Nomina degli organi di controllo Art. 379

All'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi(anni: 2018 e 2017) almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

Vi è peraltro da considerare che la durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio (articolo 2400, comma 1, Codice civile): pertanto, cessato l'obbligo di nomina, occorre attendere la scadenza del triennio (massime di luglio 2016 del Consiglio notarile di Roma; norma di comportamento 1.6 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti).

Corsa all'adeguamento di statuti e assetti organizzativi

- nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
- nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2 del Codice civile) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2, Codice civile);
- nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell'organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci (articoli 2476 e 2409 del Codice civile).

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

Modifica all'Art. 2477, sesto comma C.C. Nomina Organo di Controllo

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

Nomina Organo di Controllo(Art.379 CCII)

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 **entro nove mesi dalla predetta data**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1

L'impatto sull'attività di sindaci e revisori

Il Codice della crisi introduce specifici obblighi per gli organi di controllo volti ad assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della crisi di impresa. Nello specifico, gli organi di controllo dovranno tener conto:

- che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, l'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione (v. art. 14, comma 1);
- segnalano immediatamente all'organo amministrativo e, in caso di inerzia di quest'ultimo, al competente organismo di composizione della crisi di impresa (c.d. OCRI), l'esistenza di fondati indizi della crisi (v. art. 14, commi 1 e 2).

Art. 13 comma 1 CCII Indicatori di Crisi

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso **appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.** A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e **l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.** Costituiscono altresì indicatori di crisi **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

Art. 13 comma 1 CCII Indicatori di Crisi

Dalla lettura della norma emerge il seguente assunto fondamentale:

gli indici hanno carattere strumentale rispetto agli indicatori di crisi definiti come *“squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario”*.

Pertanto, gli indici sono il mezzo attraverso il quale può essere rilevato l'indicatore dello stato di crisi definito dal legislatore.

Art. 13 CCII Indicatori di Crisi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi.....

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Carattere strumentale degli indici di allerta della crisi di impresa

I legislatore stabilisce inoltre che gli indici “diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale” e che “sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

Inoltre, il legislatore stabilisce che “costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”.

Nella premessa del documento del CNDEC, viene precisato che:

“gli indici elaborati costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi”.

il [CNDCEC](#) individua alcuni casi discriminanti tra situazioni di crisi che possono essere gestite ancora internamente all'impresa e situazioni di crisi rilevante che comportano l'obbligo di segnalazione all'OCRI (organismo di composizione della crisi d'impresa).

I casi individuati sono i seguenti:

- l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
- la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Gli **indici elaborati** e la **sequenza gerarchica** sono i seguenti:

patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge;

DSCR (Debt Service Coverage Ratio), a sei mesi inferiore a 1;


qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:

- sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato (**max 3%**);
- adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali (**> 25%**);
- ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo

Il CNDEC precisa che:

“gli ultimi 5 indici hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici”.

Si precisa che il documento del CNDEC benché definitivo resta una bozza sino a che il MISE non lo avrà approvato, come prevede la legge (art. 13, co. 2 CCII).



Corsa all'adeguamento di statuti e assetti organizzativi

Il Capitale sociale è uguale ai conferimenti eseguiti dai soci per dotare la società dei mezzi necessari per garantire la continuità aziendale.

Art. 2327 C.c. La **società per azioni** deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Art. 2463 C.c. [per le società a responsabilità limitata] l'ammontare del capitale, non [può essere] inferiore a **diecimila euro**

Art. 2463-bis C.c. [per le società a responsabilità limitata semplificata] l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

Corsa all'adeguamento di statuti e assetti organizzativi

Il venir meno, durante la gestione, infatti, di quel differenziale minimo richiesto dalla legge, comporta il pregiudizio della continuità stessa a meno che non vi siano nuovi apporti.

Riduzione del Capitale Sociale per perdite

Trattasi del caso più 'classico'.

I principali riferimenti del codice civile dati alla situazione qui commentata sono i seguenti:

SPA Art. 2446 e Art. 2447 C.C.

SRL Art. 2482-bis e Art. 2482-ter C.C.

Vi sono poi delle disposizioni collegate secondo cui, se si verifica un perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto: trattasi degli artt. 2433 co. 3 c.c. per le spa e art. 2478 bis co. 5 per le srl.

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE A FRONTE DI PERDITE PUÒ ESSERE SUDDIVISA IN CINQUE SOTTOCATEGORIE

Riduzione del capitale a fronte di:

- a. perdite che riducono il capitale entro $1/3$
- b. perdite che riducono il capitale oltre $1/3$
- c. perdite che riducono il capitale oltre $1/3$ e capitale che si riduce sotto il minimo legale
- d. perdite che superano il capitale sociale
- e. perdite che riducono il capitale entro $1/3$ ma il capitale si riduce comunque sotto il minimo legale.

PERDITE CHE RIDUCONO IL CAPITALE

Cap sociale €100.000

Perdita =< € 33.333 Art. 2446 C.c. nessuna previsione normativa

Perdita > € 33.333 < 80.000 se Srl o < 50.000 se S.p.a. Art 2446 C.c. convocare l'assemblea senza indugio con relazione sulla situazione patrimoniale (Bilancio) Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Perdita > € 33.333 > 80.000 se Srl o > 50.000 se Spa Art 2447 C.c. e (2482 ter per Srl) gli amministratori, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

La sostenibilità finanziaria del debito aziendale: il DSCR

Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto all'art. 2425-ter, il rendiconto finanziario tra gli schemi obbligatori per le società che redigono i bilanci in forma ordinaria nonché nel bilancio consolidato.

- *Uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento in ottica prospettica è il DSCR, ovvero Debt Service Coverage Ratio, il quale rapporta il cash flow prodotto dall'impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell'orizzonte temporale considerato.*
- *La "ratio" sottostante il DSCR è tanto semplice quanto efficace: in un'azienda sana il flusso di cassa generato dall'attività caratteristica aziendale deve essere in grado di far fronte agli impegni finanziari a servizio dei creditori finanziari.*

E' un importante strumento per gli stakeholder dell'impresa poiché supera la "tradizionale" visione reddituale/patrimoniale del bilancio d'esercizio, spostando l'indagine sulla capacità dell'azienda di generare (o assorbire) risorse finanziarie.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{DEBT SERVICE COVERAGE RATIO}}{\text{CASH FLOW OPERATIVO - TAX}} \\ \text{FLUSSI FINANZIARI A SERVIZIO DEL DEBITO}$$

- Per "Cash flow operativo – tax" si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il "flusso finanziario della gestione reddituale".
- Per "flusso finanziario a servizio del debito" si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato


Il DSCR può infatti assumere valori superiori uguali o inferiori all'unità:

- Superiore all'unità ($DSCR > 1$), nel caso in cui il cash flow operativo generato ecceda gli impegni finanziari a servizio del debito;
- Uguale all'unità ($DSCR = 1$), il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito;
- Inferiore all'unità ($DSCR < 1$) nel caso in cui il cash flow operativo generato risulti inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito.








Grafico 2

SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA				
	ONERI FINAN. /RICAVI %	PATR. NETTO /DEB. TOTALI %	LIQUIDITÀ BREVE TER. (ATTIVITÀ A BREVE/PASSIVITÀ BREVE) %	CASH FLOW /ATTIVO %	(INDEB. PREV. + TRIB.) /ATTIVO %
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
(B) Estrazione (C) manifattura (D) Prod. energia/gas	3,0	7,6	93,7	0,5	4,9
(E) Forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) Trasm. energia/gas	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
(F41) Costruzione di edifici	3,8	4,9	108,0	0,4	3,8
(F42) Ingegneria civile (F43) Costr. specializzate	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3
(G45) Comm. ingrosso e dett. auto (G46) Comm. ingrosso (D) Distrib. energia/gas	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
(G47) Comm. dettaglio (I56) Bar e Ristoranti	1,5	4,2	89,8	1,0	7,8
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5	4,1	86,0	1,4	10,2
(JMN) Servizi alle imprese	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
(PQRS) Servizi alle persone	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

Il sistema di allerta così costruito ha una performance eccellente con riguardo alla capacità di minimizzare i falsi positivi. Sul campione di addestramento, segnala 3.900 osservazioni (lo 0,7% delle imprese). La metà delle società segnalate hanno aperto una procedura di default nei tre anni successivi; il 44% dei 'falsi positivi' escono comunque dal mercato⁴, nel periodo di riferimento, contro una percentuale fisiologica del 12,4% della rimanente parte del campione non segnalato. Viceversa, il sistema di alert così costruito è meno efficace nell'intercettare per tempo un numero significativo di imprese in stato di crisi: rispetto ai 18 mila casi di insolvenza, ne vengono segnalati solo l'11,1%. Nell'esercizio svolto, il numero di alert superati dall'impresa non cresce in modo lineare con il rischio di insolvenza: anzi, fino a due segnali accesi il rischio è in linea o inferiore alla media del campione; da tre segnali il rischio cresce invece in modo esponenziale.



Le micro imprese alla prova dei sistemi di allerta

INDICATORI POSITIVI	NUMERO AZIENDE	DIPENDENTI	PERCENTUALE SUL TOTALE
0	324.618	4.995.935	 60,24
1	84.254	1.229.891	 15,64
2	64.246	641.615	 11,92
3	53.127	538.193	 9,86
4	12.444	98.919	 2,31
5	141	13.344	 0,03
TOTALE	538.830	7.517.897	 100

Fonte: indagine Odcec di Milano

Nel 40% delle imprese si accende almeno un indicatore di criticità.
Indagine dei commercialisti di Milano su un campione di 500mila imprese
Patrimonio netto negativo per 43.664 aziende con 285mila dipendenti

Art. 14 CCII Obbligo di Segnalazione da parte degli Organi di Controllo

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Art. 14 CCII Obbligo di Segnalazione da parte dell'Organo di Controllo

SEGNALAZIONE

Motivata per iscritto
All' Organo Amministrativo
Con mezzo che assicuri la
prova
Dell'avvenuta ricezione
(P.e.c.) e assegnazione di un
termine < 30 gg. Per
risposta.

RISPOSTA

Da parte dell' Organo
Amministrativo non > 30 gg .
Dove vengono individuate le
soluzioni o iniziative
intraprese.

OMESSA O INADEGUATA RISPOSTA

Segnalazione all ' OCRI

La segnalazione non viola
l'obbligo di segretezza e non
costituisce giusta causa per
la revoca dell'incarico al
revisore

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente **variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti**

Art. 15 CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

AGENZIA DELLE ENTRATE:

- Debito scaduto e non versato per IVA risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (Art. 21 bis L. 30 luglio 2010n.122) almeno il 30% del volume di affari del medesimo periodo e non inferiore a 25.000 euro – Volume di affari dell’anno precedente fino a euro 2.000.000 Euro;
- Debito scaduto e non versato per IVA risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (Art. 21 bis L. 30 luglio 2010n.122) almeno il 30% del volume di affari del medesimo periodo e non inferiore a 50.000 euro – Volume di affari dell’anno precedente fino a euro 10.000.000 Euro;
- Debito scaduto e non versato per IVA risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (Art. 21 bis L. 30 luglio 2010n.122) almeno il 30% del volume di affari del medesimo periodo e non inferiore a 100.000 euro – Volume di affari dell’anno precedente oltre euro 10.000.000 Euro;

Art. 15 CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

INPS:

- quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di **ammontare superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno precedente** e superiore alla soglia di euro 50.000;

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000

Art. 15 CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, L' Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione , di darne avviso entro sessanta giorni dalla data del superamento dei limiti previsti a mezzo P.e.c o raccomandata A.R.

Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo **procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI anche per la segnalazione agli Organi di Controllo.**

Art. 15 CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

I.N.P.S.

Dal 15 agosto 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

1 Trimestre 2021 (primo trimestre successivo all'entrata in vigore del CCII)

AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Dal 15 agosto 2020 ma per i crediti affidati per la riscossione dopo l'entrata in vigore del CCII

.

Le procedure di allerta

Con le misure di allerta si mira a creare un luogo di incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori .

Una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa destinato a risolversi in un vero e proprio servizio assistito di composizione della crisi.

Per tale motivo sono state previste, per chi vi ricorra, misure premiali di natura «Patrimoniale» e « Personale» in modo da incoraggiare l'imprenditore ad avvalersene.

Le procedure in esame non si applicano alle società quotate in borsa o altri mercati regolamentati e alle grandi imprese come definite dalla UE.

OCRI (art. 16 CCII)

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Costituito presso ciascuna Camera di Commercio ha il compito di ricevere le segnalazioni di cui agli art. 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, sub sua istanza, nel procedimento di composizione della crisi assistita

Competenza è l' OCRI ove ha sede **legale l'impresa**.

L' Organismo opera per il tramite il referente individuato nel segretario generale della CCIAA o un suo delegato.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

OCRI

Segnalazione di cui
agli art. 14 e 15 o su
istanza del debitore



Il Referente segnala agli Organi di Controllo e nomina un Collegio di 3 esperti tra quelli iscritti all' Albo dei Curatori (art. 356) dei quali:

- Uno segnalato dal Presidente della Sez. specializzata Tribunale delle Imprese
- Uno designato dal Presidente della Cciaa
- Uno individuato dal Referente, sentito il debitore, su segnalazione dell'associazione di categoria di riferimento del debitore




Entro 15 giorni
lavorativi dalla
ricezione dell'istanza
o segnalazione il
Referente convoca il
debitore, il Collegio
degli Esperti, e
l'organo di controllo
se presente per un
adizione riservata e
confidenziale

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

OCRI

Il Collegio, sentito il debitore e valutati i dati e le informazioni acquisite e fornite
DISPONE:



1. Archiviazione se non sussista la crisi o non si applicano le misure di allerta anche per crediti verso la P.A. da portare in compensazione certificate dall'Organo di controllo o un professionista indipendente
2. Individua con il debitore possibili rimedi per superare la crisi e fissa un termine (non > 3 mesi prorogabile di 3 mesi) entro il quale il debitore deve riferire in merito alle misure attuate per la risoluzione della crisi




Se il debitore non assume nessuna iniziativa nel termine concesso in Collegio informa il Referente che ne da immediata comunicazione agli autori della segnalazione

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

OCRI

Durante il
procedimento di
composizione della
crisi assistita



1. Il debitore può presentare domanda di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo e in questo caso l'attività dell'Ocri serve ad attestare la veridicità dei dati aziendali
2. Dopo l'audizione di cui all'art. 18 il debitore può:
 1. chiedere le misure protettive necessario per condurre a termine le trattative in corso ;
 2. Non operano cause di scioglimento della società ex art. 2484, 1 comma, n.4 e 2545 duodecies C.C.



Se allo scadere del
Termine di cui all'art.
19, comma 1, non è
stato concluso
l'accordo il Collegio
degli Esperti invita il
debitore a presentare
domanda di accesso
ad una delle
procedure concorsuali
di cui all' art. 37 entro
30 gg.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

OCRI

Conclusione del procedimento (Art 21 CCII)

Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.

2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero

L'articolo 22 individua i casi nei quali, in conseguenza di una condotta tenuta dal debitore nell'ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata una segnalazione al pubblico ministero. La norma attua una precisa indicazione della legge delega, contenuta all'art. 4, comma 1, lettera b). In queste ipotesi il collegio, se ritiene che gli elementi raccolti rendano evidente la sussistenza non solo di uno stato di crisi, ma di uno stato di conclamata insolvenza, lo segnala con una relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente a norma dell'art. 27; questi, ove ritenga fondata la notizia, entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia presenta ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

MISURE PREMIALI

Articolo 24

Tempestività dell'iniziativa

Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d'impresa il legislatore ha previsto l'integrazione del sistema delle misure d'allerta, incentrate sulle segnalazioni degli organi di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all'organismo di cui all'articolo 19, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori nonché il superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

MISURE PREMIALI

Articolo 24

Tempestività dell'iniziativa

Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del **termine di sei mesi oltre il quale l'iniziativa dell'imprenditore non è più tempestiva** ai fini dell'accesso alle misure premiali:

1. per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell'inadempimento per sessanta giorni;
2. per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell'inadempimento per centoventi giorni.
3. Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine decorre dall'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi degli indici elaborati ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 CCII.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

MISURE PREMIALI

L'articolo 25 individua le misure premiali alle quali ha diritto l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

Le prime tre misure riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali, essendo previste:

1. la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;
2. la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza all'organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa;
3. la riduzione della metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

MISURE PREMIALI

Ulteriore misura premiale è rappresentata la possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l'organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.

E' inoltre prevista l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti i casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

MISURE PREMIALI (Responsabilità Penale)

misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla l. fall., quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati.

Alla luce del tenore letterale della delega in riferimento agli “altri reati” previsti dalla l. fall. e diversi dalla bancarotta semplice, si è prescelta l'opzione di includere anche **la bancarotta fraudolenta e gli ulteriori reati menzionati dall'articolo 25 in commento** nell'ambito della causa di non punibilità di nuova introduzione.

Fase 1 –

Incubazione della crisi e allerta interna “informale” La prima fase, c.d. di incubazione, può considerarsi fisiologica, in quanto vi può incorrere qualsiasi impresa e si manifesta con la rilevazione di inefficienze gestionali o produttive. L’organo di controllo societario vigilerà sul comportamento dell’organo amministrativo assicurandosi che sia implementato un adeguato sistema di controllo interno in grado di monitorare i parametri e le soglie individuate nel nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”. Compito degli amministratori sarà imparare a comprendere l’importanza del ruolo degli organi di controllo societario, dei nuovi doveri, ma anche dei nuovi poteri che il novellato assetto normativo riconosce loro.

Fase 2 –

Maturazione della crisi e allerta interna “formale” Se la situazione non trova soluzione, può esserci la fase detta di maturazione della crisi. Gli organi di controllo, in particolare il collegio sindacale, sono quindi chiamati a valutare se porre in essere un sistema di “allerta interna”, assicurandosi che gli amministratori siano coscienti di una criticità più rilevante rispetto alla fase precedente e della necessità di intraprendere un percorso specifico per evitare la degenerazione della situazione di crisi.

Fase 3

- Crisi conclamata reversibile, allerta interna “verso l’esterno” e allerta esterna. Se l’intervento non è tempestivo o se non ha esito positivo, si arriva alla crisi in senso giuridico, ossia alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. In questa fase gli organi di controllo devono valutare se la società possa ancora uscire dalla crisi autonomamente, sotto la guida dei soli amministratori oppure se, al fine di mettere in sicurezza l’attività aziendale, sia necessario avviare un processo di “allerta verso l’esterno”. In proposito il nuovo assetto legislativo prevede che, nel caso di mancata adozione di misure sufficienti, gli organi di controllo informino della situazione uno specifico ente terzo denominato OCRI, ossia “Organismo di composizione della crisi di impresa”. Il nuovo codice individua, inoltre, una specifica categoria di soggetti definiti “creditori pubblici qualificati” a cui sono attribuiti rilevanti poteri nel processo di allerta. Si tratta dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’agente della riscossione delle imposte, a cui è attribuito il potere di dare avvio ad una ulteriore e concorrente segnalazione all’OCRI.

Fase 3

- Crisi conclamata reversibile, allerta interna “verso l’esterno” e allerta esterna Se l’intervento non è tempestivo o se non ha esito positivo, si arriva alla crisi in senso giuridico, ossia alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. In questa fase gli organi di controllo devono valutare se la società possa ancora uscire dalla crisi autonomamente, sotto la guida dei soli amministratori oppure se, al fine di mettere in sicurezza l’attività aziendale, sia necessario avviare un processo di “allerta verso l’esterno”. In proposito il nuovo assetto legislativo prevede che, nel caso di mancata adozione di misure sufficienti, gli organi di controllo informino della situazione uno specifico ente terzo denominato OCRI, ossia “Organismo di composizione della crisi di impresa”. Il nuovo codice individua, inoltre, una specifica categoria di soggetti definiti “creditori pubblici qualificati” a cui sono attribuiti rilevanti poteri nel processo di allerta. Si tratta dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’agente della riscossione delle imposte, a cui è attribuito il potere di dare avvio ad una ulteriore e concorrente segnalazione all’OCRI.

Fase 4

Insolvenza reversibile e ricorso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
In caso di insuccesso delle trattative stragiudiziali, si entra strutturalmente nella fase che la dottrina qualifica come dell'insolvenza reversibile. Il nuovo codice qualifica l'insolvenza come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'organo collegiale nominato dall'OCRI invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza in un termine molto breve

Fase 5

Insolvenza conclamata e istanza di liquidazione giudiziaria Se gli amministratori non ravvedono la possibilità di accedere ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza o queste ultime non hanno sortito l'esito sperato, la società viene a trovarsi nella fase finale del processo denominata dell'insolvenza conclamata. È rilevante evidenziare che tra i soggetti legittimati a presentare istanza di apertura del procedimento di “liquidazione giudiziaria”, il codice ha previsto, accanto al debitore, ai creditori e al pubblico ministero, anche gli organi di controllo societari e quindi in primis il collegio sindacale.

Tabella 1: Soggetti coinvolti nella governance della crisi e interventi necessari nelle varie fasi

Fase	Situazione aziendale	Intervento previsto	Nell'ambito della Governance aziendale (con ruolo gestionale o con ruolo di controllo)	Soggetti esterni
1	Incubazione della crisi	Allerta interna informale	- Amministratori - Organi di controllo societario (collegio sindacale, revisore unico e società di revisione)	---
2	Manifestazione della crisi	Allerta interna formale	- Amministratori - Organi di controllo societario (collegio sindacale, revisore unico e società di revisione) - Advisor legale, advisor finanziario	- Istituti di credito - Attestatore - Eventualmente: Tribunale, Commissario Giudiziale in caso di concordato
3	Crisi proclamata reversibile	Allerta interna verso l'esterno (organi di controllo societario). Allerta esterna verso l'esterno (creditori pubblici qualificati)	- Amministratori - Organi di controllo societario (collegio sindacale, revisore unico e società di revisione) - Advisor legale, advisor finanziario	- Creditori pubblici qualificati - Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - Triade di professionisti indipendenti nominati dall'Organismo - Attestatore - Eventualmente: Tribunale, Commissario Giudiziale in caso di concordato
4	Insolvenza reversibile	Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	- Amministratori - Organi di controllo societario (collegio sindacale, revisore unico e società di revisione) - Advisor legale e advisor finanziario	- Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - Triade di professionisti indipendenti nominati dall'Organismo - Attestatore - Tribunale - Commissario Giudiziale in caso di concordato
5	Insolvenza proclamata	Liquidazione giudiziale	- Amministratori - Organi di controllo societario (collegio sindacale, revisore unico e società di revisione) - Autorità amministrative che esercitano la vigilanza e il controllo sull'impresa	- Creditori - Pubblico Ministero - Tribunale - Curatore

GLI INDICATORI PER L'ALLERTA

Di segnalazione esterna (articolo 15, comma 2):

- Iva scaduta non inferiore al 30% del volume di affari e comunque alle soglie lettera a)
- ritardo di oltre 6 mesi dei contributi Inps superiori al 50% di quelli dell'anno precedente e a 50.000 euro
- ritardo di oltre 90 giorni dei debiti verso l'agente della riscossione, superiori alle soglie della lettera c)

Di segnalazione interna (articolo 13):

- insostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi
- reiterati e significativi ritardi di pagamenti di cui all'articolo 24
- Indici individuati dal Cndcec tenuto conto del 1° comma

FINE



Grazie per l'attenzione